



PROVINCIA DI VERONA

STATUTO

Approvato con deliberazioni del Consiglio provinciale:

- n. 21 in data 30 maggio 2001
- n. 23 in data 6 giugno 2001(1^ votazione art. 6 c. 4 D.lgs 267/2000)
- n. 28 in data 27 giugno 2001(2^ votazione art. 6 c. 4 D.lgs 267/2000)

Modificato con deliberazioni del Consiglio provinciale:

- n. 20 in data 19 marzo 2003
- n. 58 in data 1 giugno 2005.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi, stabilisce le disposizioni fondamentali dell'organizzazione della Provincia di Verona.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Finalità e indirizzi

Art. 2

La Provincia di Verona

1. La Comunità Provinciale, autonoma nell'ambito dei principi dell'ordinamento della Repubblica è rappresentata dalla Provincia che ne esprime il governo, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, agendo come Ente intermedio tra Regione e Comuni e coordinandone gli sviluppi metropolitani sulla base di una responsabilità etica pubblica a difesa delle generazioni future.

2. La Provincia ha sede nella città di Verona. Gli organi della Provincia possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede.

Art. 3

Principio di sussidiarietà

1. La Provincia esercita la propria autonomia nell'ambito della funzione propria e di quella conferitale con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà avvalendosi della potestà statutaria e regolamentare riconosciute.

2. La Provincia può svolgere le proprie funzioni anche mediante le attività che possono essere esercitate in modo adeguato dalle iniziative autonome dei cittadini e delle formazioni sociali.

Art. 4

Il territorio

1. Il territorio della Provincia di Verona coincide con quello dei Comuni ad esso appartenenti e precisamente: Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Boscochiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Costermano, Dolcè, Erbè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Roverè Veronese, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, Sanguinetto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, San Zeno di Montagna, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Trenzuelo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.

2. Il territorio provinciale si suddivide nei seguenti circondari:

- a) Area Centrale Metropolitana;
- b) Area Baldo Garda;
- c) Area del Basso Veronese;
- d) Area del Sanbonifacese;
- e) Area Montana;
- f) Area Valpolicella.

Art. 5 **Finalità generali**

1. La Provincia promuove la piena realizzazione del sistema delle autonomie secondo i principi dell'ordinamento repubblicano per il completo soddisfacimento delle attese della comunità.

2. Ispira la sua azione alla tutela ed alla promozione dei diritti della persona umana, allo sviluppo di una cultura di pace nella solidarietà dei valori di impegno civile, partecipazione democratica, pari opportunità, iniziativa personale e laboriosità proprie delle genti venete. La Provincia svolge, altresì, le funzioni attribuitele da leggi Regionali e Statali nonché quelle che le derivano dal suo carattere di Ente Autonomo rappresentativo degli interessi, delle tradizioni e della cultura della comunità veronese purché non incompatibili con quelle di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Assume come obiettivi fondamentali:

- a) il perseguimento, nel rispetto delle altrui competenze di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona e della famiglia, anche

avvalendosi delle organizzazioni sociali e del volontariato, al fine di una migliore qualità della vita per tutti;

b) la valorizzazione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche mediante la definizione concertata di programmi di intervento, l'integrazione dell'azione pubblica e privata e il sostegno dell'associazionismo e della cooperazione;

c) la tutela dell'ambiente, la valorizzazione delle risorse naturali, del patrimonio storico e culturale;

d) l'equilibrio economico, sociale e territoriale dell'intera area provinciale;

e) la salvaguardia e lo sviluppo delle attività economiche, con particolare riguardo alle produzioni agricole, industriali, artigianali e alle attività commerciali e turistiche;

f) la valorizzazione delle tradizioni locali e della memoria storica delle nostre comunità, mirata a salvaguardare la cultura veneta e a farla conoscere anche a coloro che provengono da culture diverse, in modo da favorirne l'accoglienza e l'integrazione nel rispetto delle leggi e della reciproca identità culturale;

g) la collaborazione con gli Enti Territoriali e Locali del territorio veronese e di altre Province.

4. Promuove la formazione della persona umana attraverso la più ampia diffusione della cultura e dell'istruzione.

5. Impronta l'azione politico-amministrativa nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate al perseguimento di tali obiettivi.

6. Quando una legge a carattere precettivo e non meramente programmatico attribuisce o delega alla Provincia una funzione amministrativa, senza specificazioni o limitazioni, questa si intende attribuita o delegata nella pienezza della sua esplicazione attiva, consultiva e di controllo.

Art. 6 **Indirizzi generali**

1. Affinché tutta l'azione dell'Ente, nell'esercizio delle sue funzioni, sia sempre orientata al perseguimento dei fini e al raggiungimento degli obiettivi indicati, la Provincia:

a) modella la propria organizzazione secondo i principi di omogeneità funzionale, efficienza, responsabilità e professionalità e impronta la disciplina delle strutture operative a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione;

b) conforma la propria attività al metodo della programmazione, della pianificazione degli interventi e della verifica dei risultati;

c) collabora con gli Enti Locali coordinando l'azione per il soddisfacimento degli interessi comuni, anche per la realizzazione di opere nei settori produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

2. La Provincia partecipa alla programmazione socio-economica ed alla pianificazione territoriale regionale; promuove il coordinamento delle attività programmatiche dei Comuni e delle scelte che le competono con quelle di altre amministrazioni di Province e Regioni per meglio garantire il perseguimento degli interessi comuni.

Art. 7 **Pari opportunità**

1. La Provincia attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione di pubblici servizi. Promuove la presenza dei due sessi nella giunta, nelle commissioni consiliari, nelle commissioni di concorso, negli organi collegiali e di decentramento, e negli enti partecipati.

2. La Provincia, al fine di programmare le politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra uomini e donne, istituisce la Commissione per le pari opportunità, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 8 **Partecipazione e informazione**

1. La Provincia valorizza le libere forme associative, promuove la partecipazione dei cittadini, anche dell'Unione Europea, e degli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli, associati o rappresentati dalle loro Comunità, alla formazione delle scelte provinciali e alla gestione dei servizi; garantisce l'intervento degli interessati nello svolgimento dei procedimenti amministrativi che li riguardano e l'accesso agli atti e alle informazioni.

Art. 9 **Decentramento provinciale**

1. Per favorire la partecipazione e l'efficienza nell'erogazione dei servizi e la collaborazione con gli Enti Locali, la Provincia può articolare il territorio in circondari.

2. La delimitazione dei circondari di cui all'articolo 4 è la seguente:

I - Area centrale metropolitana comprendente il territorio dei Comuni di Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Castel d'Azzano, Grezzana, Lavagno, Mezzane di Sotto, Mozzecane, Nogarole Rocca, Palù, Povegliano Veronese, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sona, Verona, Vigasio, Villafranca di Verona, Zevio;

II - Area Baldo Garda comprendente il territorio dei Comuni di Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio;

III - Area del Basso Veronese comprendente il territorio dei Comuni di Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza,

Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Villabartolomea;

IV - Area del Sanbonifacese comprendente il territorio dei Comuni di Albaredo d'Adige, Arcole, Belfiore, Cazzano di Tramigna, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Illasi, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Pressana, Roncà, Ronco all'Adige, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Soave, Veronella, Zimella;

V - Area Montana comprendente il territorio dei Comuni di Badia Calavena, Boscochiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova;

VI – Area Valpolicella comprendente il territorio dei Comuni di Dolcé, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Pescantina, San Pietro In Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo.

Il circondario assolve funzioni di decentramento burocratico nel rispetto delle competenze spettanti agli organi elettivi e burocratici della Provincia. Il Regolamento, tenendo conto delle diverse situazioni e tradizioni locali, ne disciplina le strutture organizzative anche prevedendo convenzioni con Comuni e Comunità Montane.

2 bis La Provincia può istituire l'assemblea dei Sindaci del circondario per l'esercizio di funzioni consultive, propositive e di coordinamento e prevedere la nomina di un Presidente secondo le modalità stabilite nel relativo Regolamento.

3. Al fine di agevolare i cittadini nei rapporti con l'Amministrazione, la Provincia adotta, inoltre, le misure necessarie per il decentramento territoriale degli uffici e servizi provinciali stipulando anche convenzioni con i Comuni e le Comunità Montane interessate.

Art. 10

Coordinamento e collaborazione

1. La Provincia assicura il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane alla formazione dei programmi e piani provinciali e si avvale, nella maniera più ampia, della collaborazione dei Comuni e delle Comunità Montane nella loro attuazione stipulando allo scopo convenzioni.

2. La Provincia collabora al più efficiente esercizio dei compiti e delle funzioni dei Comuni e delle Comunità Montane, prestando, quando richiesta, la propria assistenza tecnico-amministrativa.

Art. 11

Programmazione provinciale

1. La programmazione provinciale si realizza mediante il programma socio-economico, i programmi di intervento pluriennali e annuali, il piano territoriale, il bilancio annuale correlato al bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica.

2. Il programma socio-economico provinciale individua gli obiettivi e le linee generali di indirizzo dell'azione provinciale e costituisce il quadro di riferimento per i programmi di intervento pluriennali e annuali, per il piano territoriale di coordinamento e per i bilanci pluriennali e annuali.

3. I programmi di intervento e i progetti in cui questi si articolano individuano gli obiettivi perseguiti anche in termini di risultati materiali e finanziari, i soggetti responsabili dell'attuazione, gli eventuali accordi di programma previsti o stipulati per la loro realizzazione, i tempi e i costi previsti e le risorse disponibili o acquisibili, con le relative valutazioni in termini di analisi costi-benefici comprendendo la V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) per le opere che possono arrecare danno all'ambiente.

4. Il piano territoriale provinciale determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e le destinazioni e localizzazioni previste dalla legge in coerenza con il programma socio-economico provinciale, e con il piano territoriale regionale di coordinamento.

5. La Provincia ispira i procedimenti di pianificazione generale e di settore, alla più ampia partecipazione dei Comuni e degli altri Enti Pubblici, delle OO.SS. e delle formazioni sociali provinciali. Ogni atto dell'Amministrazione assunto in attuazione di programmi generali o di settore va giustificato in relazione alle previsioni progettuali e finanziarie.

Art. 12

Consulta provinciale per la programmazione

1. Al fine di assicurare alla programmazione provinciale l'apporto autonomo delle organizzazioni del lavoro e dell'economia e la definizione concertata di programmi di intervento, può essere istituita, con delibera del Consiglio Provinciale che ne regola, altresì, l'organizzazione e il funzionamento, la consulta provinciale per la programmazione.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato ed è composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni provinciali più rappresentative dei lavoratori, autonomi e dipendenti, nonché degli Imprenditori e delle Associazioni o Enti socialmente ed economicamente più rilevanti.

3. La Consulta formula proposte al Consiglio e alla Giunta ai fini della programmazione provinciale, rende i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta e promuove la stipulazione di accordi o di protocolli d'intesa tra le organizzazioni interessate e la Provincia.

Art. 13

Conferenza provinciale delle autonomie

1. Ai fini di assicurare la partecipazione dei Comuni e delle Comunità Montane nella determinazione degli obiettivi della programmazione provinciale e di favorire la collaborazione fra la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane nella formazione e nell'attuazione degli strumenti di programmazione, è istituita la Conferenza provinciale delle autonomie, presieduta dal Presidente della Provincia e composta dai Sindaci e dai Presidenti delle Comunità Montane.

2. Con la deliberazione consiliare costitutiva è disciplinato il funzionamento e la possibilità di organizzazione dei lavori per aree e problemi determinati.

Art. 14

Stemma, gonfalone e sigillo

1. Lo stemma della Provincia è quello riprodotto nel bozzetto allegato sub lettera A al presente Statuto. Esso è costituito da uno scudo miniato nel cui centro è raffigurata una scala a pioli, di cinque traverse, di colore argenteo. Lo scudo è sormontato dalla corona propria delle province, accompagnata da una fascia bianca svolazzante, con la dicitura in lettere maiuscole di colore nero "NEC DESCENDERE NEC MORARI". Lo scudo è avvolto da una fascia di fronde, eccettuato il lato superiore ove è posta la corona.

2. Il gonfalone della Provincia è quello riprodotto nel bozzetto allegato sub lettera B al presente Statuto. Esso è costituito da un drappo di forma rettangolare di colore rosso nel cui centro è raffigurata una scala a pioli di cinque traverse, di colore argenteo, posta all'interno di una corona circolare di fronde, avvolta da un nastro di colore verde, bianco e rosso. La parte superiore del drappo presenta la dicitura in lettere maiuscole di colore oro "PROVINCIA DI VERONA", mentre nella parte inferiore è riportata la dicitura, in lettere maiuscole di colore oro "NEC DESCENDERE NEC MORARI". Le estremità superiore ed inferiore del drappo terminano con quattro fiamme: nelle due fiamme superiori centrali è ricamato, in colore oro, il leone alato con un libro aperto, mentre nelle due fiamme laterali superiori è ricamata, in colore oro, l'aquila.

3. La bandiera della Provincia è quella riprodotta nel bozzetto allegato sub lettera C al presente Statuto. Essa è costituita da un drappo di colore rosso nel cui centro è raffigurata la scala a pioli, di cinque traverse, di colore argenteo.

4. Il sigillo della Provincia è di forma circolare: al centro è rappresentato lo stemma di cui al primo comma, posto all'interno della dicitura, in lettere maiuscole, "Amministrazione della Provincia di Verona".

5. Con regolamento sono disciplinate le modalità e le facoltà d'uso dello stemma anche da parte di Enti ed Associazioni.

6. Il Presidente della Provincia nelle cerimonie pubbliche indossa a tracolla una fascia di colore azzurro con lo stemma della Provincia e con quello della Repubblica.

Capo II

Regolamenti

Art. 15

Regolamenti provinciali

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, la Provincia adotta regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli

organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti di competenza del Consiglio sono approvati con voto palese della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2 bis. Altresì, i regolamenti di competenza della Giunta sono adottati nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. I regolamenti, dopo l'esecutività delle deliberazioni approvative, sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni decorsi i quali entrano in vigore.

Capo III Pubblicità

Art. 16 Strumenti di informazione della Provincia di Verona

1. La Provincia promuove l'informazione all'esterno delle proprie attività e programmi attraverso idonei strumenti supportati anche da tecnologie telematiche garantendo la pluralità delle posizioni espresse.

Art. 17 Pubblicazione d'ufficio

1. All'Albo Pretorio, situato in un luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici, sono pubblicati gli atti della Provincia, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti provinciali.

Titolo II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

Capo I Partecipazione popolare

Art. 18 Diritto di partecipazione

1. La Provincia promuove la partecipazione dei cittadini, anche dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati, con particolare riguardo alle Associazioni di categoria e al volontariato sociale, alla vita dell'Amministrazione nei modi previsti dallo Statuto e dall'apposito regolamento degli organismi di partecipazione, che garantisce ai diretti interessati il diritto di accesso, agli atti anche endoprocedurali, e di intervento mediante osservazioni scritte.

Art. 19

Consultazione

1. La Provincia, nei procedimenti relativi ad atti a contenuto generale, promuove nei casi e nei modi previsti dal regolamento la consultazione - anche mediante audizione da parte del Presidente, per gli atti della Giunta e della stessa allargata ai membri delle Commissioni Consiliari, per gli atti del Consiglio - degli organismi esponenziali degli interessi collettivi e diffusi.
2. Sono esclusi da tale procedimento gli atti relativi a tariffe, tributi, strumenti urbanistici e quelli per i quali la legge o lo Statuto prevedono apposite forme di consultazione.

Art. 20

Consulte e Comitati di partecipazione

1. Ai fini di promuovere il contributo delle libere forme associative nell'esame e nella valutazione di problemi di interesse provinciale, il Consiglio Provinciale può deliberare l'istituzione, anche su base circondariale, di consulte e comitati composti in modo da rappresentare le forme associative interessate.
2. Con la delibera istitutiva sono determinate anche le modalità di organizzazione e di funzionamento, assicurando il coordinamento dei lavori con quelli degli Organi Elettivi della Provincia.

Art. 21

Libere forme associative e contributi

1. La valorizzazione delle libere forme associative è assicurata anche con interventi di sostegno mediante la concessione di ausili di carattere finanziario con le modalità previste dal Regolamento e la messa a disposizione di beni, strutture e servizi provinciali a favore di associazioni e di altre forme associative rilevanti a livello provinciale che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse generale.
2. Con delibera consiliare è disposta l'istituzione di un Albo delle Associazioni di interesse provinciale in cui siano iscritte le associazioni e le altre forme associative che svolgono attività nella Provincia aventi i requisiti di cui al primo comma e una stabile organizzazione.
3. Criteri e modalità per l'erogazione degli interventi di cui al comma 1 sono predeterminati dal Consiglio con apposito regolamento.
4. Le associazioni beneficiarie devono rendere conto periodicamente e/o al termine del programma in base al quale hanno ricevuto i contributi, delle attività svolte, della utilizzazione dei beni, delle strutture e dei servizi messi a disposizione e dei contributi ricevuti.

Art. 22

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza la Provincia assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il regolamento, in particolare, determina:

a) per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per specifico regolamento, il termine entro cui deve concludersi;

b) l'unità organizzativa responsabile del procedimento e quindi dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

c) le modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali è destinato a produrre effetti ed a quelli che per legge devono intervenire nonché agli altri soggetti indicati dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento;

e) il diritto dei soggetti di cui alle lettere c) e d) di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti al procedimento;

3. La Provincia può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Capo II Istanze e proposte popolari

Art. 23 Istanze

1. Tutti possono presentare istanze al Presidente per rappresentare esigenze e problemi di carattere generale e per promuovere iniziative a tutela degli interessi della comunità provinciale.

2. Il Presidente comunica, non oltre sessanta giorni dal ricevimento, al soggetto firmatario o, in caso di pluralità di firmatari, al primo di questi le proprie motivate valutazioni e le eventuali iniziative assunte; informa la Giunta e la competente Commissione Consiliare anche per l'esercizio delle rispettive competenze.

Art. 24 Proposte di iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per l'adozione di delibere di competenza del Consiglio si esercita mediante la presentazione al Presidente di una proposta sottoscritta, con firme autenticate, da almeno 1000 elettori della Provincia.

2. La Giunta Provinciale, sentito il Segretario Generale, ne valuta l'ammissibilità e provvede affinché i competenti uffici curino l'istruttoria procedimentale.
3. Sulla proposta di iniziativa popolare il Consiglio deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
4. Scaduto inutilmente tale termine la proposta è iscritta d'ufficio nella prima seduta consiliare immediatamente successiva e su di essa il Consiglio delibera con precedenza su ogni altro argomento.
5. Non è ammessa l'iniziativa popolare per le modifiche statutarie e per le deliberazioni in materia di bilancio e finanza, di pianificazione territoriale, tributi o tariffe, ordinamento del personale della Provincia, e delle Aziende Provinciali, atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazione di decadenza, operazioni patrimoniali, in materie nelle quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla Legge.

Capo III Referendum

Art. 25 Referendum provinciale ad iniziativa del Consiglio

1. Ove lo deliberi il Consiglio Provinciale con la maggioranza dei componenti assegnati, è indetto, con decreto del Presidente della Provincia, referendum consultivo fra tutti i cittadini aventi titolo a partecipare alle elezioni provinciali.

Art. 26 Referendum consultivo provinciale ad iniziativa popolare

1. Il 5% degli elettori della Provincia, risultanti dall'ultima revisione annuale delle liste elettorali dei Comuni, o 20 Comuni, possono richiedere referendum consultivo fra tutti i cittadini aventi titolo a partecipare alle elezioni provinciali.
2. Il giudizio sull'ammissibilità del quesito e sulla regolarità procedurale della richiesta di referendum ad iniziativa popolare è demandato ad una Commissione composta dal Difensore Civico e da un Ordinario in materie giuridiche, designato dal Rettore della Università di Verona, e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Verona.
3. Ai fini della richiesta di referendum i promotori depositano i quesiti, unitamente a un numero, non minore di 500, di firme autenticate, presso il Segretario Generale della Provincia, che ne dà atto con apposito verbale. Entro trenta giorni da tale deposito la predetta Commissione si pronuncia sull'ammissibilità del quesito.
4. In caso di pronuncia di ammissibilità la raccolta delle restanti firme deve essere completata entro i successivi tre mesi. La regolarità della raccolta delle firme è verificata dalla predetta Commissione entro i successivi trenta giorni dalla consegna delle stesse.
5. Le modalità di attuazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 27 **Referendum abrogativo**

1. L'iniziativa di indizione del referendum abrogativo, il giudizio sull'ammissibilità del quesito e sulla regolarità procedurale della richiesta di referendum, le modalità del deposito del quesito sono disciplinati dall'articolo 26, commi 1, 2, 3 e 4.
2. Sono soggetti a referendum abrogativo gli atti della Provincia di interesse generale in materie di sua esclusiva competenza.
3. Non è ammesso referendum abrogativo per gli atti di bilancio, di rendiconto di gestione, in materia tributaria, tariffaria.
4. Le modalità di attuazione sono determinate dal regolamento.

Art. 28 **Referendum propositivo e propositivo/abrogativo**

1. L'iniziativa di indizione del referendum propositivo e propositivo/abrogativo, il giudizio sull'ammissibilità del quesito e sulla regolarità procedurale della richiesta di referendum, le modalità del deposito del quesito sono disciplinati dall'articolo 26, commi 1, 2, 3 e 4.
2. Oggetto di referendum propositivo è l'inserimento nell'ordinamento provinciale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi di carattere generale, non comportanti spese.
3. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme provinciali o atti generali esistenti, essi devono essere puntualmente indicati.
4. Non è ammesso referendum propositivo per le materie indicate all'articolo 26, comma 3.
5. Le modalità di attuazione sono determinate da regolamento.

Capo IV **Diritto di accesso**

Art. 29 **Accesso agli atti della Provincia**

1. Tutti gli atti con efficacia esterna deliberati o emanati da Organi della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame e rilascio di copia degli atti.
3. L'esame degli atti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso dei costi di riproduzione che saranno determinati con delibera di Giunta.
4. Il regolamento disciplina le condizioni e le modalità del rilascio di copie.

5. La richiesta di accesso è rivolta al Dirigente, responsabile del procedimento, addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto od a detenerlo stabilmente.

Art. 30

Accesso alle informazioni

1. E', altresì, garantito col procedimento di cui al precedente articolo il diritto di accesso alle informazioni di carattere sociale, economico, territoriale, ambientale di cui è in possesso la Provincia.

2. Le informazioni sono comunicate in forma aggregata qualora ciò sia richiesto per la salvaguardia della riservatezza di persone, gruppi o imprese.

Art. 31

Accesso ai restanti documenti

1. A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche soggettive è inoltre garantito l'accesso agli altri documenti amministrativi, anche interni, formati dall'Amministrazione Provinciale o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

2. La richiesta deve essere congruamente motivata. Per quanto non diversamente disposto si applica la disciplina di cui al precedente articolo 29.

Art. 32

Accesso differito

1. Il Presidente può temporaneamente differire, con provvedimento motivato da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l'esibizione dell'atto quando da essa possa derivare pregiudizio al diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

2. Il Presidente può, inoltre, differire, motivandolo, l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 33

Altre misure di informazione

1. La Provincia garantisce l'informazione attraverso l'ufficio per le informazioni e le relazioni con il pubblico e gli organi di stampa.

2. L'ufficio informazioni potrà essere articolato anche in sede decentrata al fine di favorire la partecipazione e rendere effettivo il diritto di accesso.

Capo V Difensore Civico

Art. 34 Il Difensore Civico

1. E' istituito il difensore civico provinciale che svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi nei confronti dei cittadini, dell'Amministrazione Provinciale, delle Istituzioni, Aziende Provinciali, Enti dipendenti e concessionari o gestori di pubblici servizi provinciali.

2. La Provincia può promuovere convenzioni con i Comuni del territorio provinciale, per l'estensione di tale Ufficio ai Comuni medesimi. Il Difensore civico è tenuto a presentare una relazione annuale al Consiglio provinciale il quale dovrà darne idonea informazione alla cittadinanza.

Art. 35 Requisiti e modalità di nomina

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Provinciale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, tra i cittadini, residenti da almeno 5 anni nel territorio provinciale e di età superiore ai quarant'anni, in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore, dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere Provinciale e di documentata competenza giuridico-amministrativa, i quali diano garanzie di indipendenza, imparzialità e onestà di giudizio.

La Provincia può avvalersi dell'Ufficio istituito dalla Regione, con apposita convenzione che ne preveda funzioni, modalità operative e concorso agli oneri.

2. Non può essere eletto difensore civico chi sia stato candidato nell'ultima tornata di elezioni politiche e amministrative. Il Difensore civico decade dall'ufficio se candidato ad elezioni politiche o amministrative o abbia legami di parentela, coniugio e affinità fino al 4° grado con componenti del Consiglio, della Giunta, del Segretario Generale o dei Dirigenti della Provincia.

3. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi impiego pubblico e privato con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di qualsiasi commercio.

4. E' altresì, incompatibile, oltre che con la carica di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale, Comunale o Circoscrizionale, con quella di membro di qualsiasi organo di unità locali socio-sanitarie, di amministratore o

consulente legale, tecnico o amministrativo, di Istituzioni, Società, Enti, Consorzi, di titolare o amministratore o consulente legale, tecnico o amministrativo di imprese individuali, singole o associate, di membro del Comitato Regionale di Controllo.

5. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri Provinciali.

Art. 36

Durata in carica

1. Il difensore civico permane in carica quanto il Consiglio Provinciale che lo ha eletto e in ogni caso fino all'entrata in carica del successore; non è immediatamente rieleggibile. Negli ultimi sei mesi del mandato il difensore civico si limiterà all'esercizio dell'ordinaria amministrazione salvo sui fatti od avvenimenti sui quali la Giunta o il Consiglio all'unanimità ritengano necessario richiedere il suo intervento.

2. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o per documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri, che deve contenere l'indicazione di un nuovo difensore civico.

3. L'approvazione della mozione con la maggioranza prevista per l'elezione comporta la sostituzione del difensore civico con il nuovo che resterà in carica per il periodo previsto.

Art. 37

Funzioni di Difensore Civico

1. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi d'ufficio o su istanza di cittadini singoli o associati o di Associazioni, Enti o Società interessati, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione Provinciale, gli Enti e le Aziende da essa dipendenti affinché gli uffici svolgano regolarmente le loro funzioni, i procedimenti amministrativi abbiano corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. I consiglieri provinciali non possono proporre istanze al difensore civico.

3. In caso di diniego e di differimento dell'accesso agli atti amministrativi e documenti il difensore civico, su reclamo degli interessati, sentito il Presidente, comunica le sue valutazioni a questi ed al Consiglio Provinciale e a chi ha proposto reclamo.

Art. 38

Poteri del difensore civico

1. Il difensore civico può chiedere al Presidente l'esibizione, senza limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e convocare il Responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi, delle carenze segnalati e rilevati; può, altresì, accedere agli uffici per compiere accertamenti.

Art. 39 **Rapporti con gli organi**

1. Il difensore civico ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione Consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre Commissioni Consiliari in ordine ad aspetti specifici.
2. Le Commissioni Consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.
3. Il difensore civico può inviare proprie relazioni al Consiglio Provinciale.
4. Il difensore civico segnala se necessario al Presidente, ovvero al corrispondente Organo per gli altri soggetti interessati, le misure da assumere.
5. Il difensore civico, in occasione dell'esame del conto consuntivo, sottopone al Consiglio Provinciale una relazione sull'attività svolta, dal suo ufficio con eventuali proposte di innovazioni normative e amministrative.
6. Il Consiglio Provinciale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.

Art. 40 **Indennità di carica**

1. Al difensore civico spetta un compenso fissato dal Consiglio Provinciale in misura uguale all'indennità di carica spettante agli Assessori Provinciali.
2. I mezzi, gli spazi e le strutture del difensore civico saranno determinate dal regolamento.

Capo VI **Statuto dei diritti del contribuente**

Art. 41 **Principi in materia di diritti del contribuente**

1. I regolamenti che contengono disposizioni tributarie devono uniformarsi ai principi in materia di statuto dei diritti del contribuente.
2. Gli atti e i provvedimenti amministrativi concernenti la materia tributaria devono essere motivati e conformi agli altri principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n.212, in quanto applicabili.
3. Svolge il ruolo di Garante del contribuente il Difensore civico di cui all'articolo 34 del presente Statuto, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. Ai contribuenti di tributi provinciali sono assicurati diritti, anche di informazione e accesso, e le garanzie previste dalla legge 27 luglio 2000, n.212.

Titolo III

COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 42

Collaborazione con i Comuni

1. La collaborazione con i Comuni si attua mediante la costituzione di Consorzi, mediante convenzioni per la realizzazione di progetti e lo svolgimento di attività in forma associata, mediante accordi di programma, mediante erogazione di sostegni finanziari, nei limiti e secondo le modalità previste dall'apposito regolamento per l'attuazione di programmi o la realizzazione di opere in settori di intervento di interesse comune.

Art. 43

Accordi di programma

1. Per la definizione o l'attuazione di programmi relativi ad opere ed interventi che rientrino nella competenza primaria o prevalente della Provincia o che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri enti e amministrazioni pubbliche, il Presidente della Provincia promuove la conclusione di accordi di programma in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio o dalla Giunta secondo le rispettive competenze.

2. Il Presidente interviene nella procedura di formazione degli accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici.

3. Gli accordi sono efficaci per la Provincia quando sono approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale ovvero della Giunta Provinciale allorché si tratti di interventi inseriti nel bilancio preventivo pluriennale o in altro atto fondamentale già approvato dal Consiglio.

4. Il Presidente relaziona annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi concordati.

Titolo IV

SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

Art. 44

Forme di gestione

1. Le attività della Provincia che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi e siano rivolte a realizzare fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità provinciale sono gestite orientando le proprie scelte verso le soluzioni idonee a garantire i principi di economicità, del controllo degli sprechi energetici e della tutela dell'ambiente per ottenere qualità del servizio, massima

aderenza ai bisogni della comunità e più ampia collaborazione tra organismi d'erogazione ed utenti dei servizi.

2. I servizi pubblici provinciali sono gestiti:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una struttura apposita;

b) in concessione a terzi mediante convenzione, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che lo consiglino, fermo restando il principio generale per la preferenza dell'affidamento ad organismi associativi o di volontariato senza scopo di lucro;

c) a mezzo di azienda speciale, qualora trattasi di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, quando trattasi di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati in relazione alla natura del servizio da erogare.

Art. 45 Aziende speciali

1. Le Aziende Speciali, Enti strumentali della Provincia, dotate di personalità giuridica, sono rette da uno Statuto, deliberato dal Consiglio Provinciale che ne garantisce l'autonomia imprenditoriale e ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento nell'ambito della legge.

2. Lo Statuto di ciascuna azienda deve prevedere norme che assicurino la costante conformità dell'azione agli indirizzi generali della Provincia e deve prevedere che:

a) sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale;

b) è riservata al Consiglio Provinciale la determinazione delle finalità e degli indirizzi, nonché l'approvazione degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

c) è istituito nell'Azienda un apposito Organo di Revisione e sono attuate forme autonome di verifica della gestione;

d) la Giunta Provinciale esercita la vigilanza sull'azienda e verifica i risultati della gestione, riferendo al Consiglio con apposita relazione;

e) il Consiglio di Amministrazione emana regolamenti per il funzionamento dell'Azienda nell'ambito dei principi posti dalla legge, dal presente Statuto e da quello dell'Azienda.

Art. 46

Istituzioni

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali della Provincia dotati di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Collegio dei Revisori della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni;
4. L'organizzazione e il funzionamento di ogni Istituzione sono disciplinati da apposito regolamento approvato con la delibera di costituzione.
5. Il Consiglio Provinciale determina le finalità e gli indirizzi dell'Istituzione ed approva gli atti fondamentali.
6. Il regolamento prevede altresì le modalità con cui la Giunta Provinciale esercita la vigilanza sull'Istituzione e la verifica dei risultati di gestione, riferendone al Consiglio con apposita relazione annuale.

Art. 47

Disposizioni comuni

1. Le Aziende e le Istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni è composto dal Presidente e da un numero pari di Consiglieri non superiore a sei, in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere Provinciale. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale.
3. Il Presidente della Provincia può revocare il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione, anche singolarmente, solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza.
4. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il Consiglio Provinciale; continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei loro successori.
5. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni relative ai Consiglieri Provinciali.

Art. 48

Società a partecipazione provinciale

1. Ai fini della partecipazione della Provincia in società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, l'atto costitutivo e lo Statuto della Società devono prevedere ai sensi dell'art. 2458 c.c. che uno o più Amministratori e Sindaci possano essere nominati e revocati direttamente dal Presidente della Provincia

sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale. La Provincia ha la facoltà di rinunciare all'Amministratore o al Sindaco con provvedimento motivato.

2. In tal caso si applicano per la nomina e la revoca le disposizioni relative agli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni in quanto compatibili.

3. Gli Amministratori e i Sindaci nominati ai sensi del primo comma in rappresentanza della Provincia sono tenuti a presentare annualmente al Presidente, che la trasmette al Consiglio, una relazione informativa sui programmi della Società e sulla loro attuazione.

4. Ai medesimi fini di cui al primo comma, l'atto costitutivo e lo Statuto delle Società devono prevedere che gli atti assunti dagli Organi di Amministrazione delle Società siano trasmessi in copia al Presidente della Provincia. Tali atti sono dati in visione ai Consiglieri Provinciali che ne facciano richiesta.

5. La partecipazione ad una società o la dismissione della partecipazione stessa devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Provinciale.

Art. 49 Consorzi

1. Ove risulti opportuna la gestione associata con altri Enti Pubblici di uno o più servizi o per l'esercizio delle funzioni, può essere costituito un Consorzio. Non può essere costituito più di un Consorzio tra la Provincia e gli stessi Enti.

2. Ciascun Consorzio è costituito sulla base di una convenzione approvata, unitamente allo Statuto del Consorzio stesso, dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Lo Statuto deve prevedere che:

a) l'Assemblea del Consorzio sia composta dal Presidente della Provincia e dai rappresentanti degli Enti associati, ciascuno con la responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto stesso;

b) spetti all'Assemblea eleggere il Consiglio di Amministrazione ed approvare gli atti fondamentali individuati nello Statuto stesso;

c) tutti gli atti fondamentali del Consorzio siano trasmessi al Presidente della Provincia, ai fini della loro comunicazione al Consiglio Provinciale.

4. Per quanto non diversamente disposto si applicano ai Consorzi le norme sulle Aziende Speciali, in quanto compatibili.

Art. 50 Convenzioni

1. Al fine di assicurare nel modo più efficiente ed efficace lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati, la realizzazione di opere e interventi per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, la Provincia può

stipulare apposite convenzioni con i Comuni, le Comunità Montane, le Aziende Speciali ed i Consorzi operanti sul territorio, nonché con altre Province.

2. Nella convenzione devono essere stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e le reciproche garanzie, nonché quale degli enti contraenti assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.

Titolo V ORGANI ELETTIVI

Capo I Il Consiglio Provinciale

Art. 51 Organi della Provincia

1. Sono organi della Provincia, il Consiglio Provinciale, il Presidente del Consiglio Provinciale, la Giunta Provinciale e il Presidente della Provincia.

Art. 52 Principi generali

1. Il Consiglio Provinciale è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed esercita i suoi poteri nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Un apposito regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio.

Art. 53 Programma di governo

1. Nella prima seduta di Consiglio il Presidente, sentita la Giunta, espone al Consiglio il programma politico di indirizzi generali.

2. Il Presidente, in occasione dell'esame del bilancio di previsione relativo al primo esercizio successivo a quello di elezione, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale prima della discussione sul bilancio.

Art. 54 Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

1. Il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e dei singoli assessori:

- a) con l'approvazione del bilancio di previsione con allegati relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, depositato presso la Segreteria Generale e presentato al Consiglio almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'approvazione;
- b) con l'approvazione del rendiconto di gestione con allegata relazione illustrativa della Giunta;
- c) entro il 30 settembre di ciascun anno in sede di adozione della deliberazione consiliare sullo stato di ricognizione dell'attuazione dei programmi.

2. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Presidente a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 55 **I Consiglieri**

1. I Consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia senza vincolo di mandato.
2. Essi hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano componenti.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, all'atto di adozione della relativa deliberazione.
4. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto nelle elezioni la miglior cifra individuale con esclusione del Presidente della Provincia eletto e dei candidati Presidenti eletti Consiglieri provinciali.
5. Il Segretario provinciale, ricevuto il verbale di proclamazione degli eletti, comunica a tutti i Consiglieri il nominativo del Consigliere anziano.
6. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
7. La prima seduta del Consiglio Provinciale è convocata dal Presidente della Provincia ed è presieduta dal Consigliere anziano. Il Consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, verifica le condizioni di eleggibilità e incompatibilità provvedendo secondo la legge; elegge, quindi, il Presidente del Consiglio Provinciale. La seduta prosegue poi sotto la Presidenza del Presidente eletto per la comunicazione dei Componenti della Giunta.

Art. 56 **Diritti dei Consiglieri**

1. I Consiglieri provinciali esercitano le loro funzioni con le modalità disciplinate dal regolamento, potendo esprimere le proprie idee mediante:
 - a) la presentazione di ordini del giorno; mozioni; interpellanze; interrogazioni e raccomandazioni.

b) l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio mediante la presentazione di emendamenti;

c) l'iniziativa mediante formulazione di proposte di deliberazione da parte di almeno un quinto dei Consiglieri;

d) l'iniziativa per proposte di deliberazione; nel caso tale iniziativa sia formulata da un solo Consigliere o da un numero di Consiglieri inferiore a un quinto la Giunta Provinciale, sentito il Segretario Generale e ritenuta l'ammissibilità, dispone per la loro istruttoria e per l'iscrizione all'ordine del giorno secondo i tempi, le modalità e le procedure fissate dal regolamento che dovrà riservare almeno una sessione annuale del Consiglio Provinciale alla discussione delle proposte di iniziativa di uno o più Consiglieri, comunque in numero inferiore al quinto degli assegnati;

e) il diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle Aziende e dagli Enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

Art. 57 **Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri provinciali si costituiscono in gruppi. Ai gruppi consiliari devono essere garantiti i luoghi, i mezzi, le strutture e le risorse economiche necessarie per l'espletamento del mandato.

2. Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni, i Consiglieri devono comunicare al Presidente del Consiglio, per iscritto, a quale gruppo consiliare intendono appartenere.

3. I Consiglieri che non fanno tale comunicazione formano un unico gruppo misto indipendentemente dal loro numero.

4. Eventuali mutamenti dovranno essere comunicati al Presidente del Consiglio per iscritto.

5. Il gruppo entro 30 giorni dalla sua costituzione è tenuto a designare il capogruppo e a darne comunicazione al Presidente del Consiglio. Sino alla designazione si considera capogruppo il Consigliere più anziano di età.

6. È istituita la Conferenza dei Capigruppo che costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente; è presieduta dal Presidente del Consiglio ed in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio.

Art. 58 **Commissioni Consiliari**

1. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il Consiglio istituisce nel suo seno Commissioni permanenti composte secondo criteri ispirati al principio della proporzionalità.

2. Il numero delle Commissioni, le loro attribuzioni, i criteri di composizione, il funzionamento, la pubblicità delle sedute, le modalità di votazione e la dotazione di personale della Provincia per le funzioni di segreteria sono disciplinate dal regolamento.
3. Il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Presidente della Provincia, può istituire al proprio interno Commissioni di ispezione e di indagine con funzioni di controllo e garanzia con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. Alla presidenza è nominato il Consigliere appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della Commissione.
5. La Commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli, utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella deliberazione istitutiva.
6. La Commissione ha il potere di acquisire informazioni dagli amministratori e funzionari che sono liberati dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.
7. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le ulteriori modalità di funzionamento delle Commissioni.

Art. 59

Presidenza del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 47 comma 5 dello Statuto, tra i presenti.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Provinciale nel suo seno, con votazione palese e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Vice Presidente è eletto, con votazione separata, con le stesse modalità del Presidente.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio cessano dalla carica in seguito a deliberazione consiliare di revoca dei provvedimenti con i quali sono stati eletti. Tale deliberazione deve ottenere la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e la votazione deve essere espressa in forma palese. Alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio o del Vice Presidente si procede nella seduta consiliare immediatamente successiva alla revoca.
4. Al Presidente del Consiglio spetta, nei limiti fissati dalla legge, una indennità di funzione nella misura determinata dal Consiglio stesso.
5. Il Presidente convoca il Consiglio e ne dirige i lavori e le attività.
6. Il Presidente del Consiglio assicura una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 60

Assenze dalle sedute

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro i dieci giorni successivi alla stessa.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere.
3. La comunicazione di avvio del procedimento deve essere notificata in forma amministrativa al Consigliere interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica.
4. La proposta di decadenza è sottoposta all'esame del Consiglio entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. La deliberazione di decadenza è adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Nel computo dei voti si calcola il Presidente della Provincia.
6. Copia per estratto della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

Art. 61

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento sul suo funzionamento, nel quadro dei seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al Consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio;
 - b) la seduta è valida con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati, escluso il Presidente della Provincia; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso il Presidente della Provincia;
 - c) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della Presidenza del Consiglio un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri;
 - d) ad ogni Consigliere deve essere garantito un congruo tempo per gli interventi e la dichiarazione di voto;
 - e) per ogni seduta, escluse quelle dedicate al programma di governo, al bilancio, al rendiconto di gestione, deve essere fissato il periodo di tempo da destinare alla trattazione delle mozioni, interpellanze ed interrogazioni;
 - f) devono essere assicurati al Consiglio e ai Gruppi consiliari servizi, attrezzature necessarie e risorse finanziarie sufficienti a garantirne il funzionamento;

g) a richiesta del Consigliere, il gettone di presenza potrà essere trasformato in indennità di funzione, con detrazioni dall'indennità in caso di assenza dalle sedute del Consiglio;

h) la gestione delle risorse finanziarie del Consiglio deve essere affidata ad un dirigente, deve essere conforme alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale, che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art. 62 Nomine

1. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni da effettuarsi da parte del Presidente della Provincia entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Nel caso in cui il Consiglio non si pronunci nel suddetto termine, il Presidente provvede alla nomina e alla designazione sulla base degli indirizzi proposti dal precedente Consiglio.

2. Il Consiglio provvede alle nomine e alle designazioni dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge garantendo che le nomine o le designazioni avvengano sulla base di un dettagliato curriculum.

3. I consiglieri provinciali possono svolgere incarichi e funzioni presso consorzi, aziende, fondazioni e società di capitali con partecipazione pubblica minoritaria della Provincia, soggetti a controllo o vigilanza da parte della Provincia stessa, esclusivamente nei casi in cui sussistano ragioni di espletamento del mandato elettivo.

4. L'esimente di cui al comma 3 si applica anche agli assessori, in ragione del mandato elettivo del Presidente, nei limiti delle materie loro delegate.

5. L'esimente di cui ai commi 3 e 4 opera solo per le ipotesi individuate nell'atto di indirizzo del Consiglio provinciale per le nomine di rappresentanti della Provincia presso altri enti.

Art. 63 Verbalizzazione

1. Le deliberazioni, sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale che ne cura la verbalizzazione anche avvalendosi di altri dipendenti con le modalità previste dal regolamento dei lavori del Consiglio, sono pubblicate e sottoposte al controllo nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, lo sostituisce il Vice Segretario o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, un Dirigente designato dal Presidente della Provincia.

Capo II La Giunta Provinciale e il Presidente

Art. 64 **La Giunta Provinciale**

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a 12.
2. Ad ogni fine previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti l'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine di presentazione nell'elenco che accompagna il provvedimento di loro nomina.
3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari con diritto d'intervento, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art. 65 **Competenze della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali, nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi. Svolge funzioni di impulso e proposta nei confronti del Consiglio medesimo, e riferisce sulla propria attività nell'ambito della verifica di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c).
2. La Giunta adotta gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti, del Presidente o degli organi di decentramento.
3. E' altresì di competenza della Giunta :
 - a) l'emanazione di direttive per la specificazione di atti di indirizzo, piani e programmi approvati dal Consiglio;
 - b) l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi di lavori pubblici nonché delle relative varianti che comportino aumento della spesa complessiva;
 - c) l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - d) la concessione di patrocini, nonché di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere nei casi in cui il relativo regolamento preveda la valutazione discrezionale dei criteri e delle modalità di concessione;
 - e) l'adozione del piano esecutivo di gestione;
 - f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutazioni quando gli elementi determinanti l'intervento con l'indicazione di massima del relativo ammontare siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio o siano inerenti a procedimenti espropriativi;

g) il programma triennale di fabbisogno di personale e il piano annuale delle assunzioni del personale nonché l'autorizzazione alla stipula dei contratti integrativi decentrati per il personale dipendente;

h) l'espressione dei pareri di cui all'art. 17, comma 2, della L.R. 26 marzo 1999 n. 10 in materia di valutazione d'impatto ambientale, sentita la Commissione Provinciale V.I.A.;

i) la nomina dei componenti delle commissioni non attribuita dalla legge al Consiglio, o dalla legge o dal presente Statuto agli altri organi di governo.

Art. 66

Funzionamento della Giunta

1. Le modalità di funzionamento della Giunta sono disciplinate dal regolamento adottato dalla Giunta stessa.

2. Le richieste di controllo da parte di un quarto dei Consiglieri Provinciali sulle deliberazioni adottate dalla Giunta, nei casi previsti dalla legge, sono trasmesse al Segretario Generale che provvede immediatamente all'inoltro all'Organo di Controllo, unitamente alle deliberazioni interessate.

Art. 67

Delega al Vice Presidente e ai componenti della Giunta

1. Il Presidente della Provincia può delegare per iscritto al Vice Presidente e ai componenti della Giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo della Provincia e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

2. L'atto di delega e quello di revoca sono comunicati al Consiglio Provinciale.

Art. 68

Dimissioni-Revoca

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per revoca da parte del Presidente, per dimissioni e per le altre cause previste dalla legge.

2. Del provvedimento di revoca il Presidente dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

3. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Presidente dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Le modalità della presentazione delle dimissioni sono stabilite dal regolamento di funzionamento della Giunta.

Art. 69

Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 70 Competenze del Presidente

1. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa della Provincia, è il capo dell'Amministrazione e la rappresenta in tutti i rapporti a livello locale e internazionale.

2. Il Presidente rappresenta la Provincia, anche nella stipulazione di convenzioni tra Enti deliberate dal Consiglio, per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi.

3. Il presidente esercita le sue funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici, anche mediante l'emanazione di direttive scritte al Segretario Generale, al Direttore Generale se nominato, ed ai dirigenti.

4. Il Presidente promuove in Italia e, nei limiti consentiti dall'ordinamento, all'estero, gli aspetti peculiari del territorio provinciale e delle sue pregevoli bellezze, dell'arte, della storia, dei costumi e della cultura.

5. Il Presidente svolge, inoltre, i compiti attribuitigli dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto.

Art. 71 Pubblicità delle spese elettorali e del programma elettorale

1. Contemporaneamente al deposito delle liste o delle candidature agli uffici elettorali competenti deve essere presentato in Provincia un bilancio preventivo delle spese elettorali nonché copia del programma elettorale.

2. Per ciascuna lista il candidato alla carica di Presidente e ciascun candidato alla carica di Consigliere Provinciale devono dichiarare di vincolarsi al bilancio preventivo di spesa presentato.

3. I documenti di cui ai commi precedenti sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio della Provincia.

4. Allo stesso modo è reso altresì pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

Titolo VI ORGANO E FUNZIONI DI CONTROLLO

Art. 72 Collegio dei Revisori

1. Il Consiglio Provinciale elegge con voto limitato a due componenti un Collegio di Revisori composto da tre membri per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il funzionamento del Collegio dei revisori è disciplinato dal regolamento di contabilità.
3. Il regolamento di contabilità prevede altresì i mezzi in dotazione del Collegio per l'esercizio delle funzioni.

Titolo VII ORGANI NON ELETTIVI

Capo I Segreteria Generale

Art. 73 Il segretario generale

1. La Provincia ha un segretario generale, dirigente pubblico nominato dal Presidente fra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
2. Il segretario generale svolge le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti provinciali nonché quelle affidategli temporaneamente dal Presidente.

Capo II La Dirigenza

Art. 74 Attribuzione della funzione dirigenziale

1. L'attribuzione della responsabilità di direzione spetta al Presidente della Provincia, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma di governo.
2. La responsabilità di direzione è attribuita a tempo determinato, salvo rinnovo. I dirigenti possono essere revocati dall'incarico, nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro del comparto.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce limiti, criteri e modalità:
 - a) per la copertura dei posti vacanti di responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico, o, in via eccezionale e con provvedimento motivato, di diritto privato;
 - b) per la stipula, al di fuori della dotazione organica, di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni;

c) per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

4. I soggetti di cui alle lett. a) e b) del comma 3 devono possedere i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 75 Funzione dirigenziale

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e servizi secondo le modalità stabilite dai regolamenti provinciali.

2. Spettano in particolare ai dirigenti, oltre ai compiti espressamente attribuiti dalla legge e da altre disposizioni dello Statuto:

a) tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con il Piano Esecutivo di Gestione e con gli altri atti di indirizzo adottati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Presidente;

b) l'assunzione dei mutui previsti in atti fondamentali approvati dal Consiglio;

c) l'emanazione dei provvedimenti di concessione di suolo pubblico;

d) l'approvazione dei progetti esecutivi di lavori pubblici e delle varianti in corso d'opera che non comportano aumento della spesa complessiva;

e) la nomina dei componenti delle commissioni di gara e di concorso;

f) l'affidamento di incarichi professionali a carattere fiduciario, in conformità agli indirizzi ed alle direttive degli organi di governo;

3. I regolamenti specificano i compiti gestionali dei dirigenti e ne disciplinano le modalità di esercizio.

4. Il Presidente può delegare ai dirigenti l'adozione di specifici atti di sua competenza.

5. Spettano altresì ai dirigenti i compiti che la legge e lo Statuto espressamente non riservano ad altri organi della Provincia.

Art. 76 Rappresentanza legale in giudizio

1. Un dirigente incaricato dal Presidente, rappresenta la Provincia in giudizio, e nei procedimenti contenziosi amministrativi.

2. Il dirigente della struttura organizzativa che cura gli affari legali, o altro dirigente incaricato dal Presidente, acquisito il parere della struttura organizzativa interessata e nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo, adotta i provvedimenti di costituzione in giudizio e di nomina dei difensori ed ha facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

3. Per le controversie che la Provincia intende promuovere in sede giurisdizionale o amministrativa, il dirigente di cui al comma 2 provvede in conformità a specifiche direttive formulate dagli organi di governo.

Titolo VIII ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 77 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi disciplina l'organizzazione degli uffici in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità che permettano di contenere la spesa complessiva del personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di bilancio e di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti e garantendo pari opportunità alle lavoratrici e lavoratori.

2. La Provincia ispira la sua organizzazione ai seguenti criteri:

a) distinzione dei ruoli tra organi politici e organi burocratici con attribuzione ai dirigenti della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, unitamente alla responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e del raggiungimento dei risultati predeterminati dall'organo politico, anche mediante la definizione di appositi indicatori e parametri;

b) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

c) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali;

d) collegamento delle attività degli uffici con comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

e) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea.

Titolo IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 78 Norme regolamentari vigenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto si applicano quelli vigenti in quanto compatibili.

Art. 79

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto, ad avvenuto controllo da parte del competente organo regionale, è soggetto a pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

2. Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio della Provincia.